

Deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2012, n. 33-3366

L.R. n. 11 del 25 Maggio 2001 relativo alla costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti. Approvazione del Programma di attività del Consorzio per l'anno 2012.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la L.R. n. 11 del 25.5.01 recante “Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti o industrie alimentari” (CO.SM.AN.) e successive modifiche;

considerato che la finalità del consorzio è assicurare un corretto smaltimento dei materiali di categoria 1, 2 e 3 previsti dal Reg. CE n. 1069/09 e successive modifiche e integrazioni recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/02”;

tenuto conto che il regime di aiuto di stato finalizzato al finanziamento delle attività del CO.SM.AN. contenuto nella L.R. n. 11/2001 è stato oggetto di approvazione da parte dei Servizi della Commissione Europea con Decisione n. 1518 del 2 Maggio 2003 (G.U. CE n. 131/2003, serie C);

viste le “Istruzioni per l’applicazione della L.R. n. 11/2001” di cui all’art. 7 della medesima legge, approvate da ultimo con DGR n. 64 - 13218 del 8.2.2010;

considerato che le predette Istruzioni sono adeguate ai nuovi “Orientamenti comunitari per gli aiuti stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” ai sensi del punto 196 degli orientamenti medesimi;

considerato che l’art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. n. 11/2001 prevede che il CO.SM.AN. operi mediante la redazione di Programmi annuali di attività da trasmettersi alla Giunta Regionale per l’approvazione e il finanziamento;

vista la proposta di Programma di attività per l’anno 2012 presentata dal CO.SM.AN. con la nota n. 1779 del 28 Ottobre 2011;

tenuto conto che l’art. 14, comma 2 delle Istruzioni applicative della L.R. n. 11/2001 prescrive che il Programma annuale venga approvato dalla Giunta Regionale a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Direzione Agricoltura, sentite le Direzioni Sanità e Ambiente;

considerata la nota n. 27426/DB11.04 del 23 Novembre 2011 di trasmissione del suddetto Programma alle Direzioni Sanità e Ambiente ed i successivi pareri pervenuti con le note, rispettivamente, n. 32281/DB20.02 del 12 Dicembre 2011 e n. 2184/DB10.05 del 7 Dicembre 2011;

considerato che il Programma di attività per il 2012 risulta imperniato esclusivamente sul Programma assicurativo, con aiuto pubblico sul costo del premio assicurativo;

tenuto conto che il suddetto Programma risulta articolato nei seguenti ambiti a copertura dei sinistri per:

a) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di epizoozia, calamità naturale e avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturale (polizza ad adesione obbligatoria);

- b) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di mortalità ordinaria (polizza ad adesione volontaria);
- c) valore dei capi abbattuti e mancato reddito a seguito di epizootie, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali ed altre avversità atmosferiche, (polizze ad adesione volontaria);
- d) valore dei capi bovini abbattuti d'urgenza in azienda e non idonei al trasporto, danni all'attività zootecnica derivanti da crisi di mercato, (polizze ad adesione volontaria e prive di contributo regionale);

vista l'appendice di polizza (punto 9.1.2 del Programma di attività) alla garanzia assicurativa di cui alla precedente lettera a), finalizzata a fornire una copertura assicurativa per i costi di recupero degli animali di allevamento deceduti a causa di calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche ed eventi di predazione, in contesti topografici che rendono impossibile il recupero della carcassa con automezzi e necessitano pertanto dell'utilizzo del mezzo aereo;

vista la percentuale di contribuzione pubblica proposta dal CO.SM.AN., fino al 99 %, sul costo del premio per la garanzia di cui alla precedente lettera a), compatibile con l'art. 16 del Reg. CE n. 1857 del 15 Dicembre 2006 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento CE n. 70/2001) e funzionale a garantire, a fronte di un modesto impegno finanziario pubblico, il superamento di eventuali periodi di crisi per emergenza sanitaria o calamità naturale difficilmente prevedibili, per loro natura, sia in termini di ricorrenza, sia di impatto economico per gli operatori del settore;

vista la percentuale di contribuzione pubblica proposta dal CO.SM.AN., fino al 70 %, sul costo del premio per la garanzia di cui alla precedente lettera b), compatibile con l'art. 16 del richiamato Reg. CE n. 1857 del 15 Dicembre 2006;

vista la percentuale di contribuzione pubblica proposta dal CO.SM.AN., fino al 50 %, sul costo del premio per le garanzie di cui alla precedente lettera c), compatibile con l'art. 12 del richiamato Reg. CE n. 1857 del 15 Dicembre 2006;

visto che la scadenza entro la quale gli allevatori sono tenuti a versare la quota di adesione al consorzio e la quota parte di premio assicurativo è demandata a quanto verrà riportato negli appositi avvisi di pagamento che saranno inviati dal CO.SM.AN. ai propri consorziati, in deroga al termine di fine Febbraio disposto dall'art. 9, comma 5 delle Istruzioni per l'applicazione della legge;

considerata appropriata la suddetta deroga, in virtù dei necessari tempi tecnici per la compagnia assicurativa per il calcolo dei premi assicurativi;

vista la modifica apportata al comma 1 bis dell'art. 4 della L.R. n. 11/2001, con l'art. 6 della L.R. n. 10/2011 recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011", che ha reso non obbligatoria, a partire dal 2012, l'adesione alla polizza per i costi di smaltimento per mortalità ordinaria, disponendo che coloro che non intendono aderire lo comunichino anticipatamente entro i termini e secondo le modalità individuate dal consorzio;

considerato che i consorziati che, viceversa, continuano ad aderire alla suddetta polizza risultano soggetti alla copertura assicurativa a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, ricevendo il relativo avviso di pagamento della quota parte di premio assicurativo in una data successiva;

ritenuto pertanto opportuno derogare all'art. 9, comma 5 delle Istruzioni per l'applicazione della legge per consentire la liquidazione del sinistro (costi di smaltimento per mortalità ordinaria) anche a favore dei consorziati non in regola con il versamento delle quote di adesione e della quota parte di premio assicurativo (soggette comunque a procedure di recupero coattivo), sia per imperative esigenze di sanità pubblica ed ambientali, sia in virtù del fatto che la compagnia assicurativa è tenuta a liquidare i sinistri intervenuti;

considerato che le due sopra indicate deroghe alle Istruzioni sono anche previste all'interno di un gruppo di modifiche oggetto di una procedura di revisione delle Istruzioni attualmente in corso (nota dell'Assessore all'Agricoltura n. 764 del 21 Novembre 2011 al Presidente del Consiglio Regionale per acquisire il parere delle competenti Commissioni Consiliari);

ritenuto opportuno derogare, anche per il 2012, a quanto previsto nel comma 10, art. 12 delle Istruzioni (disapplicando il principio per cui "il contributo pubblico regionale sul costo del premio non supera mai il livello della classe di merito di entrata – classe Zero"), in quanto dall'analisi dei dati di mortalità per tipologia di allevamento risulta che alcune tipologie di allevamento sono associate a tassi di mortalità incongrui rispetto alla realtà e tali tassi sono contrattualmente vincolati fino al termine dell'attuale triennio di validità della polizza (2010 – 2012);

considerata l'opportunità di utilizzare le medesime modalità e criteri del Piano Assicurativo Nazionale (P.A.N.) per la determinazione del valore dei capi e del mancato reddito nell'ambito delle misure previste nel programma assicurativo, al fine di utilizzare procedure già consolidate a livello nazionale ed anche in previsione di un possibile concorso di fondi statali per il sostegno finanziario delle misure di aiuto riguardanti il programma assicurativo;

vista la necessità che, per la garanzia di cui alla precedente lettera b), qualora il consorzio esaurisca il proprio massimale assicurato sia comunque tenuto al suo reintegro in virtù della copertura assicurativa operante per l'intera annualità;

ritenuto opportuno che il consorzio possa beneficiare dell'aiuto pubblico solo per il primo reintegro di premio (fatto salvo il caso in cui l'esaurimento del massimale sia stato determinato da cause di forza maggiore), per non incentivare, seppure indirettamente, forme gestionali dell'allevamento poco responsabili ed in grado di incidere negativamente sui tassi di mortalità animale in azienda;

visto il meccanismo di calcolo della quota di adesione al consorzio, invariato rispetto al 2011, che correla per tutti i consorziati l'importo della quota alle Unità Bovine Adulte possedute o detenute da ciascuno, con una maggiorazione correlata al valore assicurato (nella misura del 1,5 per mille) per coloro che aderiscono anche alle polizze volontarie;

considerato che il contributo regionale richiesto dal CO.SM.AN. per finanziare il Programma di attività per il 2012 ammonta ad euro 4.689.000,00 e si articola in:

- 99.000,00 € per la garanzia di cui alla precedente lettera a),
- 4.340.000,00 € per la garanzia di cui alla precedente lettera b),
- 250.000,00 € per le garanzie di cui alla precedente lettera c);

considerato opportuno, nell'utilizzo del contributo pubblico da parte del consorzio, che vengano garantite le seguenti priorità (in ordine decrescente di importanza):

- a) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di epizoozia, calamità naturale e avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturale;
- b) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di mortalità ordinaria;
- c) le restanti garanzie assicurative;

considerato che – in funzione sia dell’allocazione delle risorse disponibili in rapporto ai costi assicurativi, sia delle priorità sopra richiamate nell’ambito del Programma - vi è la possibilità che alcune parti del Programma stesso non vengano rese operanti;

visto il Disegno di Legge n. 170 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014” approvato dalla Giunta Regionale il 30 Settembre 2011;

vista altresì la L.R. n. 27 del 30 Dicembre 2011 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2012 ed altre disposizioni finanziarie”;

tenuto conto della necessità di autorizzare la concessione, per il Programma di attività 2012, di un contributo regionale pari ad euro 3.900.000,00, a cui si farà fronte con le disponibilità finanziarie iscritte nell’UPB DB11041 del Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2012;

per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1) di approvare, per le motivazioni e le precisazioni di cui in premessa, il Programma di attività per il 2012 proposto dal CO.SM.AN. ed allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante, autorizzando, per il suddetto Programma, la concessione di un contributo regionale pari a 3.900.000,00 euro;

2) di stabilire, ai fini dell’utilizzo del contributo pubblico da parte del consorzio, le seguenti priorità nell’attività assicurativa (in ordine decrescente di importanza):

- a) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di epizoozia, calamità naturale e avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturale,
- b) smaltimento dei capi morti in azienda a seguito di mortalità ordinaria,
- c) altre garanzie assicurative;

3) di dare mandato alla Direzione Agricoltura – Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche di provvedere all’erogazione degli acconti del contributo regionale relativi al Programma di cui al punto 1 – dietro specifica richiesta del consorzio - nella misura fino al 90% del contributo regionale concesso prevista e del saldo finale ai sensi dell’art. 14 delle Istruzioni applicative della L.R. n. 11/2001;

4) di dare atto che al contributo regionale previsto per il Programma di attività di cui al punto 1, si farà fronte con le disponibilità finanziarie iscritte nell’UPB DB11041 del Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2012;

5) di autorizzare la Direzione Agricoltura – Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche a recuperare eventuali quote di contributo regionale erogate al consorzio e relative al Programma di attività 2012, che dovessero risultare dall’apposita rendicontazione presentata dal consorzio stesso

non utilizzate o, in alternativa, ad autorizzare il consorzio a riutilizzarle come anticipazioni per il Programma di attività;

6) di stabilire che il CO.SM.AN. comunichi al Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche la percentuale di aiuto pubblico adottata, nei limiti autorizzati dal presente Programma di attività, per i vari ambiti assicurati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

CO.SM.AN.

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE

SEDE IN CORSO STATI UNITI N. 21 - TORINO

CODICE FISCALE NUMERO 08958570015

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO NUMERO 1013880

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

PER L'ANNO 2012

INDICE

1. La situazione dei consorziati aderenti	Pag. 3
2. L'organizzazione interna del Consorzio	Pag. 4
3. L'organizzazione esterna del Consorzio	Pag. 4
4. I costi amministrativi e di funzionamento del Consorzio	Pag. 4
5. Il sistema delle quote di adesione proposte dal Consorzio	Pag. 5
6. L'analisi dei costi di raccolta e smaltimento dei capi morti	Pag. 6
7. Le modalità operative per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse	Pag. 6
8. L'articolazione del programma assicurativo	Pag. 7
9. Le Polizze assicurative del Consorzio	Pag. 9
10. Le richieste di contributo sulle polizze stipulate presso altre Compagnie	Pag. 12
11. I preventivi, i costi e gli stanziamenti richiesti relativi alle polizze attivate	Pag. 13
12. Allegato 1 – Tabella di conversione capi in UBA	Pag. 15

1. La situazione dei consorziati aderenti

Ai sensi dell'art. 7 delle Istruzioni applicative in vigore sono previste due diverse tipologie di consorziati:

1. Consorziati obbligatori. Tutti gli allevatori titolari di allevamenti operanti in Piemonte che svolgono attività d'impresa agricola, obbligati alla registrazione nelle banche dati nazionali e regionali (di Sanità Veterinaria e Agricoltura), con esclusione delle grandi imprese di cui all'art. 7-ter, comma 1-bis della L.R. n. 11/2001. Sono esclusi dall'obbligatorietà di adesione anche gli allevamenti di piccole dimensioni (con consistenze inferiori alle 10 UBA) di cui all'art. 7-ter, comma 1, della L.R. n. 11/2001. Tali allevamenti possono aderire volontariamente al Consorzio ed usufruire dei servizi di smaltimento e del relativo contributo pubblico.

2. Consorziati volontari. Tutti gli operatori della filiera zootecnica e industriale e le relative associazioni che producono, trasformano, commercializzano prodotti dell'Allegato I del Trattato CE, limitatamente al conferimento di materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al Regolamento CE n. 1069/09, nonché i titolari di allevamenti esclusi dall'aiuto pubblico di cui alla L.R. n. 11/2001.

Il consorzio è sempre identificato attraverso il CUA (Codice Unico Anagrafe Agricola) che corrisponde al Codice Fiscale dell'azienda agricola sia essa ditta individuale o società. L'adesione comprende tutti gli allevamenti detenuti dall'impresa nel territorio piemontese identificati attraverso il codice di allevamento. Nel caso di contratti di soccida l'obbligo di adesione è in capo al soccidario, ma può essere assolto anche dal soccidante qualora sia previsto esplicitamente nel contratto, in tal caso la quota comprende la somma degli importi dovuti in capo ad ogni allevamento in soccida.

L'attività svolta in questi anni dal Consorzio ha consentito di definire in modo attendibile la base associativa e di consolidare il numero di consorziati aderenti. Questa in sintesi la situazione aggiornata alla data di stesura del presente Programma:

Anno	Numero allevatori aderenti al Consorzio	
2011	Obbligati (con consistenze > 10 UBA)	10.195
	Volontari (con consistenze < 10 UBA)	2.416
	Totali	12.611

2. L'organizzazione interna del Consorzio

La struttura interna dell'ufficio operativo del Consorzio è dotata di risorse umane in linea con lo sviluppo e l'attuazione dei programmi di attività e in equilibrio rispetto alle disponibilità finanziarie del Bilancio.

Attualmente la struttura operativa del Consorzio si compone di quattro persone:

- n. 1 dipendente a tempo indeterminato con funzioni di direzione e organizzazione;

- n. 1 dipendente a tempo indeterminato con compiti tecnici ed informatici;
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato con compiti amministrativi e contabili;
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato con compiti di segreteria generale;

Questa strutturazione operativa degli uffici deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio corrisponde ad una struttura snella, con professionalità multidisciplinari che consente di assolvere a tutti i compiti interni ed esterni del Consorzio relativamente a:

- impostazione delle modalità operative e gestionali relative all'attuazione del programma assicurativo per la copertura dei costi di smaltimento degli animali morti negli allevamenti piemontesi e per la copertura di altri rischi derivanti dall'attività zootecnica;
- coordinamento e controllo dei dati relativi alle consistenze aziendali, istruttoria delle polizze ed erogazione dei contributi;
- studio, implementazione, esecuzione e aggiornamento dell'applicativo per la creazione e aggiornamento della banca dati allevatori e la gestione dei finanziamenti;
- attività di informazione degli allevatori in merito ai programmi di attività.

3. L'organizzazione esterna del Consorzio

L'attività di sportello per il rapporto con i consorziati è svolta principalmente dagli uffici operativi degli Centri di Assistenza Agricola (CAA) presso i quali gli allevatori già espletano altre pratiche relative agli allevamenti; nel rispetto delle disposizioni del presente Programma e degli accordi operativi siglati attraverso una Convenzione.

Gli allevatori che non si avvalgono dei servizi dei CAA si rivolgono direttamente all'ufficio operativo del Consorzio.

4. I costi amministrativi e di funzionamento del Consorzio

Sulla base dell'analisi sin qui svolta e tenendo conto della strutturazione apportata, i costi amministrativi e di funzionamento per l'anno 2012 sono stimabili in complessivi € 600.000,00 che saranno interamente coperti dai versamenti delle quote annuali di adesione dei consorziati che, in base alle modalità di calcolo specificate al paragrafo successivo, sono stimabili in € 450.000,00 per la componente forfetaria calcolata in base alle UBA ed in € 150.000,00 per la componente calcolata in base al Capitale Assicurato. I costi risultano così articolati:

- € 200.000,00 per costi del personale dipendente, e compensi ad amministratori e sindaci;
- € 160.000,00 per costi di collaborazioni con i CAA convenzionati;
- € 90.000,00 per costi connessi a consulenze e prestazioni di servizi;
- € 25.000,00 per assicurazioni interne per strutture, dipendenti ed amministratori;
- € 35.000,00 per costo locali, attrezzature materiali (hardware) ed immateriali (software);

- € 30.000,00 utenze, collegamenti, contratti di assistenza;
- € 30.000,00 per imposte e tasse;
- € 30.000,00 per interessi passivi su anticipazioni bancarie;

In caso di ritardo nell'erogazione dei fondi da parte della Regione Piemonte il Consorzio dovrà, per rispettare le scadenze contrattuali con la Compagnia di Assicurazione, far fronte con anticipazioni prelevate dal proprio fondo di gestione interno, se capiente, ed in carenza dovrà ricorrere ad anticipazioni finanziarie presso Istituti di Credito. In tal caso i relativi interessi passivi sono posti a carico degli allevatori proporzionalmente all'importo del premio assicurativo pagato da ciascuno così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai dettami dell'art. 5 dello Statuto.

5. Il sistema delle quote di adesione proposto dal Consorzio

Il pagamento della quota di adesione è obbligatoria per i consorziati tenuti a consorzarsi. L'entità della quota di adesione viene proposta dal Consiglio d'Amministrazione per l'anno 2012, ma viene approvata dalla Giunta Regionale con l'approvazione del Programma annuale di attività.

Le quote di adesione dei consorziati, in ossequio all'art. 9, comma 3 delle Istruzioni applicative della L.R. n. 11/2001, sono comunque stabilite secondo il criterio di correlazione ai costi amministrativi e di organizzazione, con un'inevitabile approssimazione.

La quota per l'anno 2012, in linea con le recenti modifiche apportate alla L.R. n. 11/2001 e con le modalità applicative del programma assicurativo, viene calcolata per ogni allevatore e ha come base di calcolo due componenti:

- la prima si basa sul calcolo della consistenza totale quale sommatoria di tutti i capi presenti in ciascun allevamento e definirà una prima parte di quota di adesione forfetaria fino a 20 UBA e successivamente crescente (di ulteriori € 10,00) per ogni scaglione aggiuntivo di 30 UBA fino al raggiungimento del limite di 1010 UBA oltre le quali l'importo rimane sempre fisso e pari a € 340,00; la tabella di conversione dei capi in UBA, è allegata al presente programma (All. 1);
- la seconda tiene conto del valore del capitale assicurato e definirà l'altra parte di quota di adesione calcolata nella percentuale del 1,5 per mille; questa seconda componente della quota di adesione può al massimo essere pari alla prima componente cioè € 340,00.

Lo schema sintetico di calcolo pertanto risulta essere il seguente:

Consistenza Totale in UBA (sommatoria dei capi presenti negli allevamenti)	Euro (Forfetari)	+ Euro pari al 1,5 per mille del Capitale Assicurato
Fino a 20 UBA	10,00	+
Per ogni scaglione di 30 UBA aggiuntive	+ 10,00	+
Oltre le 1010 UBA l'importo rimane fisso	340,00	+

L'entità della quota di adesione al Consorzio per l'anno 2012 rimarrà invariata e sarà:

parametrata in base alle UBA per tutti gli allevatori consorziati (obbligati e volontari), mentre per gli allevatori assicurati volontari sarà applicata una parte aggiuntiva di quota di adesione calcolata in percentuale sul Capitale Assicurato (1,5 per mille).

La riscossione della quota associativa avviene attraverso le agenzie di riscossione della società Equitalia Servizi S.p.A. per mezzo dell'invio di Avvisi di Pagamento riportanti l'importo dovuto come quota di adesione annuale e l'eventuale importo dovuto come premio assicurativo annuale.

L'allevatore è tenuto a pagare entrambi entro le scadenze indicate sugli Avvisi di Pagamento. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 comma 5 delle Istruzioni per l'applicazione della L.R. 11/2001 e s.m.i. viene consentito alla Compagnia di Assicurazione di dar corso alla liquidazione del danno anche per coloro che non sono in regola con il pagamento della quota di adesione e del premio assicurativo in quanto le quote e i premi non pagati nei termini saranno poi posti in recupero dalla società Equitalia Servizi S.p.A. tramite specifiche procedure di riscossione coattiva con l'emissione di Cartelle di Pagamento gravate delle spese di riscossione e degli interessi di mora.

6. L'analisi dei costi di raccolta e smaltimento dei capi morti

In linea con la recente modifica apportata alla L.R. n. 11/2001 il Programma di attività per l'anno 2012 prevede l'attivazione del programma assicurativo con l'assicurazione volontaria per la copertura dei costi smaltimento dei capi morti in allevamento.

Come previsto dal capitolato di polizza, l'analisi dei costi del sistema di raccolta e smaltimento e l'individuazione delle migliori tariffe di riferimento per l'effettuazione dei servizi da parte delle Ditte di Smaltimento, sono oggetto di accordi tra la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria della fornitura dei servizi assicurativi e le Ditte di Smaltimento.

L'entità del contributo pubblico erogabile è fissato fino al livello massimo del 70 % (e fino al 99 % in caso di epizootie e calamità naturali) del premio assicurativo pagato per la copertura del rischio derivante dai costi di smaltimento dei capi morti in allevamento. L'entità di tale contributo è fissa e non varia a seconda che i sinistri avvengano in montagna, collina o pianura prevedendosi una tariffa unica per tutto il territorio.

7. Le modalità operative per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse

L'allevatore in caso di morte dei capi dovrà contattare telefonicamente il Call Center Smaltimenti e denunciare il sinistro. Il Call Center a sua volta contatterà una Ditta di Smaltimento tra quelle convenzionate con la Compagnia di Assicurazione ed autorizzate ad operare ai sensi della normativa sanitaria e ambientale. A servizio svolto, seguirà l'emissione di una fattura a carico dell'allevatore (liquidata direttamente dalla Compagnia di Assicurazione alle Ditte di Smaltimento

convenzionate) che riporterà, oltre i dati identificativi dell'azienda, il codice dell'allevamento, il numero dei capi e le matricole delle carcasse smaltite per le specie bovina, equina ed ovicaprina e similari, ovvero la tipologia ed il quantitativo di materiale smaltito per le specie suina, avicola, cunicola e similari.

In caso di sinistri connessi ad emergenze sanitarie, la scelta della Ditta di Smaltimento è effettuata dal Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria fra le Ditte di Smaltimento in possesso di particolari requisiti e che aderiscono alla convenzione con la Compagnia di Assicurazione.

L'indennizzo relativo al valore dei capi derivante da danni per abbattimento forzoso e/o mancato reddito viene liquidato dalla Compagnia di Assicurazione direttamente all'allevatore. In ogni caso la liquidazione del danno dovrà tenere conto di eventuali altre indennità o contributi pubblici che complessivamente non potranno superare il valore del bene assicurato.

8. L'articolazione del programma assicurativo e aspetti generali

Il presente programma assicurativo prevede l'attivazione, a decorrere dal 01/01/2012, di tre distinte tipologie di polizze assicurative individuate dal Consorzio a seguito di procedure di aggiudicazione conformi al dettato del D. Lvo n. 163 del 12/04/2006:

- Polizza Ambito 1 - Polizza collettiva agevolata per lo smaltimento di capi morti per epizootie e calamità naturali avente come contraente il Consorzio e come assicurati tutti gli allevatori consorziati;
- Polizza Ambito 2 - Polizza collettiva agevolata per lo smaltimento di capi morti per mortalità ordinaria e avente come contraente il Consorzio e come assicurati tutti gli allevatori consorziati che non hanno dato disdetta entro i termini di cui all'art. 4 della L.R. n. 11/2001;
- Polizza Ambito 3 - Polizza ad adesione volontaria agevolata per il mancato reddito da fermo aziendale e il rimborso del valore dei capi e avente come contraente il Consorzio e come assicurati i singoli allevatori consorziati che vi aderiscono.

9. Le polizze assicurative del Consorzio

9.1. Le Polizze collettive

Queste tipologie di polizze forniscono la copertura assicurativa ai consorziati obbligatori ed ai consorziati volontari. Per questi ultimi il termine per l'inserimento in copertura nell'anno è il 30/09 di ogni anno.

Il periodo di copertura assicurativa per le polizze collettive ha durata triennale e decorre dalla mezzanotte del 31/12/2009 e scade al 31/12/2012 con scadenze intermedie al 31/12 di ogni anno ed è subordinato alla copertura finanziaria del contributo pubblico.

9.1.1 Polizza collettiva per la copertura dei costi di smaltimento dovuti ad epizootie, calamità naturali, ed alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali.

Danno assicurabile: il costo di smaltimento dei capi abbattuti per disposizione dell'Autorità Sanitaria o morti a causa di epizootie, calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

La copertura assicurativa per l'anno 2012 decorre dal 01/01/2012 e scade al 31/12/2012.

Il premio annuo è calcolato sulla base delle consistenze zootecniche espresse in capi assicurati per ogni specie desunte dalla Dichiarazione Iniziale di Consistenza Zootecnica al 31/10/2011 e comunicate dal Consorzio alla Compagnia di Assicurazione; dopo tale data sarà possibile aggiornare le consistenze integrando trimestralmente i dati iniziali con l'inserimento di nuovi allevamenti con conseguente integrazione del costo del premio assicurativo annuo.

Il costo del premio assicurativo è coperto fino al 99% con il contributo pubblico e la restante parte è carico di tutti i consorziati.

In caso di esaurimento del massimale il contraente (Consorzio) provvede a richiedere alla Compagnia di Assicurazione il reintegro del massimale pagando per intero un altro premio annuo.

9.1.2 Polizza collettiva paragrafo 9.1.1 – appendice per la copertura dei costi di recupero con mezzi aerei degli animali deceduti.

Danno assicurabile: il costo di recupero degli animali deceduti a causa di calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche ed eventi di predazione, in contesti topografici che rendono impossibile il recupero della carcassa con automezzi.

La copertura assicurativa per l'anno 2012 decorre dal 01/01/2012 e scade al 31/12/2012.

Questa garanzia assicurativa trova collocazione in un'appendice della Polizza collettiva di cui al punto precedente (9.1.1), al fine di consentire un'efficace ripartizione del rischio ed al contempo evitare l'esaurimento del massimale di smaltimento di ogni singolo allevatore.

Il premio annuo è calcolato sulla base delle consistenze zootecniche espresse in capi assicurati per ogni specie desunte dalla Dichiarazione Iniziale di Consistenza Zootecnica al 31/10/2011 e comunicate dal Consorzio alla Compagnia di Assicurazione; dopo tale data sarà possibile aggiornare le consistenze integrando trimestralmente i dati iniziali con l'inserimento di nuovi allevamenti con conseguente integrazione del costo del premio assicurativo annuo.

Il costo del premio assicurativo è coperto fino al 99% con il contributo pubblico e la restante parte è carico di tutti i consorziati.

In caso di esaurimento del massimale il contraente (Consorzio) provvede a richiedere alla Compagnia di Assicurazione il reintegro del massimale pagando per intero un altro premio annuo.

9.1.3 Polizza collettiva ad adesione volontaria per la copertura dei costi di smaltimento dovuti a mortalità ordinaria (per cause diverse da epizootie, calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali)

Danno assicurabile: il costo di smaltimento dei capi a seguito di mortalità ordinaria per cause diverse da epizootie, calamità naturali, eventi eccezionali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali. Fanno parte del costo di smaltimento, e pertanto sono indennizzabili, anche i costi dei Test TSE.

La copertura assicurativa per l'anno 2012 decorre dal 01/01/2012 e scade al 31/12/2012.

Il premio annuo è calcolato sulla base delle consistenze zootecniche espresse in capi assicurati per ogni specie desunte dalla Dichiarazione Iniziale di Consistenza alla data del 31/10/2011 e comunicata dal Consorzio alla Compagnia di Assicurazione; dopo tale data sarà possibile aggiornare le consistenze integrando trimestralmente i dati iniziali con l'inserimento di nuovi allevamenti con conseguente integrazione del costo del premio assicurativo annuo.

Il costo del premio assicurativo è coperto fino al 70% dal contributo pubblico e per la restante parte con riscossione diretta in capo ad ogni allevatore consorziato assicurato.

Il premio relativo alla prima annualità è parametrato alla classe di rischio 0 (zero). A partire dalla seconda annualità, il premio dovuto è determinato moltiplicando il premio per il coefficiente corrispondente alla classe di rischio inerente ciascun allevamento assicurato, calcolato secondo il seguente sistema di "bonus-malus":

Indice di Sinistrosità del periodo di osservazione	Classe di rischio		Coefficiente
Di entrata / Periodo di osservazione inferiore a 9 mesi	0	neutra	1,00
Pari allo 0,00%	Extra	bonus	0,70
Fino al 50,00%	1	bonus	0,75
Tra il 50,01% e il 60,00%	2	bonus	0,90
Tra il 60,01% e il 70,00%	3	neutra	1,00
Tra il 70,01% e il 100,00%	4	malus	1,20
Superiore al 100,00%	5	malus	1,30

In deroga a quanto previsto dall'art. 12 comma 10 delle Istruzioni applicative della L.R. n. 11/2001 il contributo pubblico calcolato sul costo del premio assicurativo, per l'anno 2012, viene erogato anche agli allevatori che si trovano in situazione di "malus" cioè nelle classi di rischio 4 e 5.

In caso di esaurimento del massimale di smaltimento, è previsto il reintegro obbligatorio per un numero illimitato di volte nell'arco dell'annualità assicurativa pagando un premio calcolato sull'intera annualità, ma agevolato solo per la prima volta con il contributo pubblico e fatta salva la relativa disponibilità di quest'ultimo da parte del consorzio. Tuttavia, nel caso in cui sia necessario integrare il massimale a seguito di sinistri causati da motivi di forza maggiore (definiti all'interno del Regolamento Consortile), l'integrazione è comunque assistita dal contributo pubblico. Per tutti gli allevatori consorziati volontari, ovvero con consistenze inferiori alle 10 UBA, il massimale di

smaltimento è illimitato e pertanto non è previsto nessun reintegro.

9.2 Le Polizze individuali ad adesione volontaria

Le Polizza individuali del Consorzio ad adesione volontaria sono articolate in tante sezioni quante sono le specie di animali da reddito allevate in Piemonte:

- 1) bovini da riproduzione da carne e da latte;
- 2) bovini da ingrasso;
- 3) bufalini;
- 4) ovi-caprini;
- 5) suini da riproduzione (a ciclo aperto ed a ciclo chiuso);
- 6) suini da ingrasso;
- 7) suini da ingrasso a ciclo intermedio;
- 8) equini;
- 9) avicoli da riproduzione;
- 10) avicoli da carne;
- 11) avicoli da uova;
- 12) cunicoli da riproduzione;
- 13) cunicoli da ingrasso;
- 14) api.

9.2.1 Polizze per la copertura dei costi derivanti dal mancato reddito per fermo aziendale e il rimborso del valore dei capi abbattuti

Danno assicurabile: il mancato reddito per fermo aziendale e il valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico. E' una polizza modulare per la copertura dei rischi derivanti da epizootie, calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, eventi eccezionali nonché avverse condizioni atmosferiche in genere.

Il costo del premio assicurativo è coperto fino al 50% dal contributo pubblico e per la restante parte con riscossione diretta in capo ad ogni allevatore.

9.2.1.1 Danni assicurabili previsti dal DM 27/12/2006 e s.m.i. – Piano Assicurativo Nazionale (P.A.N.) calcolati con le medesime modalità e criteri.

a) Danno assicurabile: il valore o parte del valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico per abbattimento forzoso di capi nella esecuzione di piani di eradicazione di: Tubercolosi; Brucellosi; Leucosi per il quale è assicurabile ad integrazione dell'eventuale indennizzo ai sensi delle leggi 09.06.64 n. 615, 28.05.81 n. 298 art. 6; 02.06.88 n. 218;

b) Danno assicurabile: il mancato reddito a seguito abbattimento di tutti i capi presenti, in

attuazione di piani di eradicazione citati al punto precedente, nonché per focolaio di influenza aviaria, Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa, Blue Tongue. E' assicurabile la perdita di reddito relativa al periodo di fermo dell'allevamento. L'indennizzo per il mancato reddito è da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dal Piano Assicurativo Nazionale. Il valore assicurato è convenzionalmente stabilito nel 20% della PLV assicurata;

c) Danno assicurabile: il mancato reddito conseguente a fermo stalla o divieto di vendita o di movimentazione dei capi a seguito di focolaio di Peste Suina Africana, Peste Suina Classica, Malattia Vescicolare ed Afta Epizootica nel settore suinicolo con indennizzo dei danni indiretti determinati in una percentuale del valore o del costo della produzione assicurata sempre nel rispetto di modalità e criteri di cui al PAN;

d) Danno assicurabile: l'abbattimento forzoso e il mancato reddito a seguito di provvedimenti di Polizia Veterinaria conseguenti al manifestarsi di un focolaio di Nosemiasi, Peste Americana, Peste Europea, Varroasi, del comparto apistico con indennizzo dei danni indiretti determinati in una percentuale del valore o del costo della produzione assicurata sempre nel rispetto di modalità e criteri di cui al PAN.

9.2.2.2 Danni assicurabili non previsti dal D.M. del 27/12/2006 e s.m.i. – Piano Assicurativo Nazionale (P.A.N.), ma calcolati in analogia a quanto previsto dal P.A.N.

a) Danno assicurabile: il valore o parte del valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico per morte o abbattimento forzoso di capi a causa di calamità naturali, eventi eccezionali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali, nonché alle avverse condizioni atmosferiche in genere manifestatesi: nella sede principale dell'allevamento, o nelle località di alpeggio relativamente a bovini, ovicaprini ed equini;

b) Danno assicurabile: il valore genetico dei capi bovini, nel caso di abbattimento forzoso di cui ai precedenti punti del paragrafo 9.2.1.1 e a seguito di Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzoologica, Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa Bovina, Blue Tongue, calcolati entro i limiti previsti dalla Delibera n. 1130/BSE del 22/11/01 e s.m.i., del Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza BSE, commisurato ai punti rank degli animali assicurati: per vacche, vitelle, manze e manzette presenti in azienda per ciascuna razza al netto dei primi 75 punti; ovvero per le manze detratti i primi 90 punti, e limitato alle situazioni ove non è applicabile detta delibera;

c) Danno assicurabile: il mancato reddito in seguito a perdita di bestiame per calamità naturali, eventi eccezionali, avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali, nonché avverse condizioni atmosferiche in genere manifestatesi: nella sede dell'allevamento, o nelle località di alpeggio relativamente a bovini, ovicaprini ed equini;

d) Danno assicurabile: il mancato reddito a seguito di: sequestro dell'allevamento, revoca della qualifica sanitaria, divieto di commercializzazione dei prodotti o dei capi, divieto di movimentazione a causa di abbattimento forzoso di uno o più capi in attuazione di piani di eradicazione di Tubercolosi, Brucellosi, Blue Tongue, Scrapie o in seguito alla istituzione di zone di protezione o di sorveglianza per focolaio di Afta Epizootica o Pleuropolmonite o Blue Tongue; o in attuazione del piano nazionale di controllo della salmonella degli avicoli;

e) Danno assicurabile: la mancata produzione di carne bovina a causa di abbattimento di una o più fattrici gravide in attuazione di piani di eradicazione di Tubercolosi, Brucellosi,

f) Danno assicurabile: il valore dei capi a seguito abbattimento di convenienza, a causa di positività rilevate in attuazione del piano regionale di profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina e malattia di Aujeszky.

g) Danno assicurabile: il mancato reddito conseguente a fermo stalla per focolaio di mixomatosi o malattia emorragica dei conigli nel periodo di sequestro dell'allevamento e per il successivo periodo di ripristino della produttività aziendale.

9.3 Le Polizze ad adesione volontaria contro i rischi derivanti dall'attività zootecnica assicurabili senza il beneficio del contributo pubblico

a) Danno assicurabile: il valore dei capi bovini abbattuti d'urgenza in azienda e destinati alla distruzione, che ai sensi del Reg. CE 1/2005 del 22.12.04 non sono considerati idonei al trasporto, in quanto presentano lesioni o problemi fisiologici e non sono in grado di spostarsi senza sofferenza e di deambulare senza aiuto.

b) Danno assicurabile: il reddito dell'attività aziendale danneggiato da crisi di mercato.

10. Le richieste di contributo sulle polizze stipulate con altre Compagnie di Assicurazione

Ai sensi delle vigenti Istruzioni applicative della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., nel caso di polizze ad adesione volontaria, è facoltà dell'allevatore consorziato stipulare una polizza di assicurazione con una Compagnia di Assicurazione di sua fiducia, diversa dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dei servizi assicurativi del Consorzio e richiedere al Consorzio il contributo pubblico sul premio assicurativo pagato.

In tal caso le garanzie assicurabili ammissibili a contributo contenute nella polizza stipulata dall'allevatore debbono essere analoghe a quella contenute nella polizza adottata dal Consorzio e

previste nel presente Programma di attività. La stipula della polizza di cui si richiede il contributo dovrà avvenire entro il 30/09/2012. Il contributo pubblico in ogni caso sarà parametrato ad una durata della polizza non superiore ai 12 mesi e con scadenza non oltre il 31/12/2012.

Il Consorzio, per le garanzie assicurative equivalenti a quelle contenute nella propria polizza, verificata la sufficiente dotazione dei fondi regionali a disposizione e nel rispetto di quanto stabilito nel paragrafo precedente, accoglie la domanda di contributo pubblico riconoscendo le stesse percentuali di contribuzione pubblica previste dal presente Programma per analoghi premi assicurativi.

Nell'eventualità che i fondi non risultino sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute si procederà in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande.

L'erogazione del contributo avviene sotto forma di tariffa agevolata alla Compagnia di Assicurazione, sempre che per la medesima polizza non sia già stato richiesto un analogo aiuto pubblico ad altro Ente. Vengono altresì applicate le stesse modalità di erogazione del contributo pubblico e le stesse scadenze previste dalle polizze gestite dal Consorzio.

11. I preventivi, i costi e gli stanziamenti richiesti relativi alle polizze attivate

Nel prospetto che segue viene evidenziato l'attuale andamento finanziario delle polizze Ambito 1, 2, 3 e l'entità di risorse pubbliche necessarie per finanziare il Programma 2011:

Tipo Polizza	N.ro Allevatori	Premio Totale	Premio Regione	Premio Allevatori
Ambito 1	12.600	51.762,40	51.762,40	0
Ambito 2	12.600	5.261.092,48	3.682.764,73	1.578.327,74
Reintegri (stima)	700	650.000,00	455.000,00	195.000,00
Ambito 3 (stima)	430	300.000,00	150.000,00	150.000,00
Totali		6.262.854,88	4.339.527,13	1.923.327,74

Per l'anno 2012 si prevede un fabbisogno finanziario complessivo di risorse pubbliche pari a € 4.689.000,00 da erogare in percentuale sul costo dei premi assicurativi relativi alla seguenti polizze:

- Polizza Ambito 1 - Polizza collettiva per mortalità da epizootie e calamità naturali con contribuzione pubblica fino al 99%, con un incremento rispetto l'annualità 2011 dovuta all'inserimento della garanzia assicurativa del recupero delle carcasse con il mezzo aereo (punto 9.1.2), per un totale di contributo pubblico richiesto di € 99.000,00;
- Polizza Ambito 2 - Polizza collettiva per mortalità ordinaria con contribuzione pubblica fino al 70%, ipotizzando ancora un lieve incremento degli smaltimenti e dei costi di smaltimento e contabilizzando una quota supplementare per i reintegri dei premi assicurativi, per un totale di

contributo pubblico richiesto di € 4.340.000,00;

- Polizza Ambito 3 - Polizza ad adesione volontaria con coperture previste anche dal P.A.N. per circa € 350.000,00 e coperture non previste dal P.A.N. per circa € 150.000,00, per le quale si prevede un discreto incremento nelle adesioni, anche a seguito di iniziative congiunte con i Servizi Veterinari regionali di sensibilizzazione degli allevatori nei confronti di questo gruppo di polizze, con contribuzione pubblica fino al 50% e un totale di contributo pubblico richiesto di € 250.000,00.

Nel prospetto che segue viene dettagliato il rapporto tra costi preventivati per premi assicurativi e contributi richiesti:

POLIZZE	PAN	Fuori PAN
Costo preventivato Polizza Ambito 1	€ 100.000,00	
Contributo pubblico fino al 99%	€ 99.000,00	
Costo preventivato Polizza Ambito 2	€ 6.200.000,00	
Contributo pubblico fino al 70%	€ 4.340.000,00	
Costo preventivato Polizze Ambito 3	€ 350.000,00	€ 150.000,00
Contributo pubblico fino al 50%	€ 175.000,00	€ 75.000,00
Totale previsione contributi pubblici	€ 4.614.000,00	€ 75.000,00
Totale fabbisogno per contributi sulle Polizze Ambito 1, 2, 3	€ 4.689.000,00	

Lo stanziamento di risorse pubbliche per l'anno 2012 sarà riservato con priorità alle coperture assicurative previste dalle polizze collettive Ambito 1 e 2, secondariamente per le polizze individuali Ambito 3 ed in termini residuali per i reintegri di polizza di cui all'Ambito 2. Per quanto concerne le coperture assicurative relative alle polizze ad adesione volontaria Ambito 3 queste verranno finanziate fino alla effettiva disponibilità dei fondi con l'applicazione della clausola che al raggiungimento del 80% di utilizzo della disponibilità di fondi, il Consorzio bloccherà le adesioni alle Polizza ad adesione volontaria inserendo uno specifico avviso sul proprio sito internet. Il restante 20% della disponibilità finanziaria verrà utilizzato per eventuali reintegri di premio, nonché per possibili casi di integrazione delle consistenze in corso d'anno di polizze già stipulate. Eventuali ulteriori richieste di adesione, non soddisfatte per mancanza di fondi regionali, potranno essere ripresentate dall'allevatore per l'anno successivo e in presenza di disponibilità finanziaria, verranno soddisfatte prioritariamente dopo la copertura delle richieste di rinnovo.

Fatta salva la priorità di intervento di cui al punto precedente è facoltà del Consorzio rimodulare lo stanziamento dell'aiuto pubblico fra le diverse tipologie di polizza in funzione delle modifiche che si rendessero necessarie nel corso della applicazione del presente Programma di attività.

TABELLA DI CONVERSIONE UBA

ALLEGATO 1

SPECIE ANIMALE	UNITA' MISURA	CATEGORIA ANIMALE	COEFFICIENTE UBA
Bovini allevamento	1 capo	1 - 2 anni, manze	0,6
Bovini allevamento	1 capo	1 - 2 anni, torelli	0,6
Bovini allevamento	1 capo	2-3 anni, giovenche	1
Bovini allevamento	1 capo	6 mesi - 1 anno, femmine	0,6
Bovini allevamento	1 capo	6 mesi - 1 anno, maschi	0,6
Bovini allevamento	1 capo	Altre Vacche	1
Bovini allevamento	1 capo	Tori	1
Bovini allevamento	1 capo	Vacche da latte	1
Bovini allevamento	1 capo	< 6 mesi, femmine	0,4
Bovini allevamento	1 capo	< 6 mesi, maschi	0,4
Bovini carne	1 capo	1 - 2 anni, femmine	0,6
Bovini carne	1 capo	1 - 2 anni, maschi	0,6
Bovini carne	1 capo	6 mesi - 1 anno, femmine	0,6
Bovini carne	1 capo	6 mesi - 1 anno, maschi	0,6
Bovini carne	1 capo	< 6 mesi, femmine	0,4
Bovini carne	1 capo	< 6 mesi, maschi	0,4
Bovini carne	1 capo	> 2 anni, femmine	1
Bovini carne	1 capo	> 2 anni, maschi	1
Bovini carne	1 capo	Vitelli a carne bianca	0,6
Equini	1 capo	Altri cavalli, adulti	1
Equini	1 capo	Cavalle fattrici	1
Equini	1 capo	Altri equini, adulti	1
Equini	1 capo	Giovani < 6 mesi	0,6
Suini	1 capo	Ingrasso 20-50 Kg	0,3
Suini	1 capo	Ingrasso 51 - 70 Kg	0,3
Suini	1 capo	Lattonzoli 7 - 30 Kg	0,027
Suini	1 capo	Scrofe CG > 50 Kg	0,5
Suini	1 capo	Scrofette ibrid F1	0,3
Suini	1 capo	Verri e cinghiali	0,3
Suini	1 capo	Scrofe da rimonta 51 - 90 Kg	0,5
Suini	1 capo	Grassi salumi 31 - 160 Kg	0,3
Suini	1 capo	Grassi salumi 91 - 160 Kg	0,3
Suini	1 capo	Magri macello 31 - 110 Kg	0,3
Suini	1 capo	Magri macello 91 - 110 Kg	0,3
Suini	1 capo	Ingrasso 31 - 50 kg	0,3
Suini	1 capo	Ingrasso 71 - 90 kg	0,3
Suini	1 capo	Scrofe	0,5
Suini	1 capo	Scrofette 31 - 50 kg	0,3
Suini	1 capo	Scrofe da rimonta 91 - 130 kg	0,5
Ovini	1 capo	Arieti	0,15
Ovini	1 capo	Giovani	0,15
Ovini	1 capo	Pecore da latte, CG	0,15
Ovini	1 capo	Pecore da latte, CO	0,15
Ovini	1 capo	Pecore,altre, CG	0,15
Ovini	1 capo	Pecore,altre, CO	0,15
Caprini	1 capo	Becchi	0,15
Caprini	1 capo	Capre, CG	0,15
Caprini	1 capo	Capre, CO	0,15
Caprini	1 capo	Giovani	0,15
Avicoli	1 capo	Galline ovaiole e galli	0,014
Avicoli	1 capo	Polli da carne	0,007
Avicoli	1 capo	Struzzi, per produzione	0,25
Avicoli	1 capo	Struzzi, riproduttori	0,25
Avicoli	1 capo	Tacchini, Oche, Altri	0,03
Avicoli	1 capo	Anatre, faraone, ecc	0,03
Avicoli	1 capo	Pollastre	0,007
Avicoli	1 capo	Pulcini	0,0027
Conigli	1 capo	3 - 4 mesi, CG IC	0,02
Conigli	1 capo	Altri conigli	0,02
Conigli	1 capo	Coniglie fattrici	0,02
Bufali	1 capo	6 mesi - 2 anni	0,6
Bufali	1 capo	altri > 2 anni	1
Bufali	1 capo	Bufali, Bufale	1
Bufali	1 capo	< 6 mesi	0,4